INDICAZIONI sul FONDO DI **ULTIMA ISTANZA** peri PROFESSIONISTI iscritti alle CASSE PRIVATE

Materiale predisposto da:



RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 18 del 17.03.2020, art. 44

DM Lavoro 27.03.2020

SITRATTA DI

UNA INDENNITÀ

che non concorre alla formazione del reddito (esentasse)

di ammontare pari ad

€ 600,00*

*L'importo si riferisce al mese di Marzo; la misura potrebbe essere reiterata anche per i mesi successivi

IL BENEFICIO È RIVOLTO A:

PROFESSIONISTI ed AUTONOMI iscritti a Casse di diritto privato

in regola con i versamenti contributivi 2019

che abbiano avuto un

Reddito 2018 inferiore ad € 35.000,00

Reddito 2018 compreso tra € 35.000,00 ed € 50.000,00

con attività cessata/ridotta/sospesa tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020

(il confronto va fatto con il 1° trimestre 2019)

PROFESSIONISTI E AUTONOMI CON

Reddito 2018 inferiore ad € 35.000,00

La loro attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati per far fronte all'emergenza COVID-19

Nel limite di Reddito di € 35.000,00 (reddito complessivo) si devono ricomprendere anche i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca

PROFESSIONISTI E AUTONOMI CON

Reddito 2018 compreso tra € 35.000,00 ed € 50.000,00

*per calcolare i limiti di reddito (complessivo) si comprendono anche i redditi da locazione assoggettati a cedolare secca Che in conseguenza all'emergenza COVID-19 abbiano

CESSATO L'ATTIVITÀ

nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020

RIDOTTO/SOSPESO L'ATTIVITA'

Il reddito (calcolato secondo il principio di cassa) del 1° trimestre 2020 è più basso di almeno il 33% del reddito percepito nel 1° trimestre 2019

AL BENEFICIO SI ACCEDE

PRESENTANDO

APPOSITA DOMANDA (ISTANZA)

ALLA PROPRIA CASSA PREVIDENZIALE

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

LE ISTANZE DEVONO ESSERE PRESENTATE

DAL 1° APRILE 2020

AL 30 APRILE 2020

Le domande presentate successivamente saranno inammissibili



Oltre alla conferma delle condizioni reddituali occorrerà dichiarare

CONTENUTO DELL'ISTANZA

1/2

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;



Sarà necessario allegare:

2/2

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

SARANNO LE CASSE DI APPARTENENZA A
PROVVEDERE ALL'EROGAZIONE
DELL'INDENNITÀ, SULLA BASE DELLE ISTANZE
RICEVUTE E NEL LIMITE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA PREVISTA DAL D.L. 18/2020

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell'articolo 4, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 4.

È CONSIGLIATO

IL MONITORAGGIO

DEL SITO DELLA PROPRIA CASSA

PER CONOSCERE LE MODALITA' OPERATIVE

SPECIFICHE



sperando di essere stati di qualche aiuto, ci rendiamo disponibili per ogni eventuale chiarimento.

In caso di dubbi:

INPS – CONTACT CENTER INTEGRATO

803 164 (da tel. fisso) 06 164 164 (da cell.)

oppure potete contattare lo Studio mandando una mail con il quesito a:

